

Progetto per la realizzazione di opere di difesa della costa del dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 18 aprile 2025, n. 187 - Perpetuini, pres. f.f.; Colagrande, est. - Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature Wwf Italia Ets (avv. Febbo) c. Regione Abruzzo (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA - Progetto per la realizzazione di opere di difesa della costa del dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

L'Associazione ricorrente ha impugnato il giudizio n. 4121 assunto in data 11.01.2024 dal Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale della Regione Abruzzo (CCR-VIA), che ha escluso l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e ha espresso parere favorevole nel procedimento di valutazione di incidenza ambientale (di seguito "V.In.Ca.") del progetto per la realizzazione di opere di difesa della costa del litorale nord del Comune di Pineto (unità fisiografica UF3 del "Piano di difesa della Costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti" [di seguito "piano]).

Il ricorso è affidato a seguenti motivi:

I. *violazione dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, per mancata effettuazione della procedura di V.I.A.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione:* il giudizio espresso dal CCR- VIA che sottrae alla procedura di VIA l'opera in questione, in parte localizzata nell'Area Marina Protetta SIC/ZSC Torre del Cerrano (di seguito "SIC"), viola l'art. 6, comma 7, del d. lgs. n. 152/2006 che impone la verifica di impatto ambientale per i progetti ricadenti anche parzialmente in area protetta di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda, ivi comprese le "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare";

II. *violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 7, del D.p.r. n. 357/1997 (e s.m.i.), in tema di Valutazione di Incidenza Ambientale; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione:* il CCR-VIA ha espresso giudizio favorevole sul documento di V.In.Ca. e, pur trattandosi di opere in area naturale protetta, avrebbe omesso:

- di individuare e valutare gli effetti di dette opere sul SIC "tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo", (art. 5, comma 3, d.P.R. n. 357/1997);

- di assumere il parere obbligatorio dell'Ente di gestione del SIC (di seguito "Gestore") sulla V.In.Ca. (art. 5 comma 7 d.P.R. n. 357/1997);

- di indicare nel giudizio le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dal parere sfavorevole all'intervento espresso dall'Ente gestore del SIC che aveva evidenziato la mancanza di dati oggettivi e studi/rilievi scientifici sulle incidenze degli interventi e delle attività sul SIC, sia dal punto di vista spaziale (all'interno del sito), sia da quello temporale (durata delle incidenze);

- esprimere valutazioni di dettaglio sulle incidenze che le opere potrebbero avere sul SIC come ammesso nelle premesse del documento di V.IN.Ca.: "nonostante sia ubicato fuori dal sito Natura 2000, non è possibile escludere a priori che il progetto possa comportare possibili incidenze su di esso, in virtù della sua natura... e della relativa vicinanza..... la realizzazione della difesa della costa con barriere foranee presenta due principali conseguenze, la prima è lo spostamento dell'erosione sottoflutto...";

- di verificare, con campagne di ricerca a mare come indicato dal Gestore, "la presenza di fanerogame marine all'interno del SIC/ZSC" – erroneamente esclusa nella V.In.Ca. solo sulla base di ricerche bibliografiche - e valutare l'incidenza delle opere su tali comunità vegetali di rilevante interesse naturalistico;

III. *violazione del "principio di precauzione" di cui alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee "Habitat" n. 92/43/CEE del 21.05.1992, richiamato anche nelle "Linee Guida" della Regione Abruzzo per la V.Inc.A.; i provvedimenti impugnati sono stati adottati senza "aver avuto la certezza che esso [l'intervento proposto] non pregiudicherà l'integrità del sito in causa", come invece prescritto dall'art. 6, punto 3, della direttiva Habitat;*

IV. *violazione delle N.T.A., in particolare degli artt. 10 e 13, del vigente Piano di difesa della Costa;* l'intervento sottoposto al giudizio del CCR-VIA, benché ricadente in un tratto di costa compreso fra la foce del Vomano e la foce del Calvano, che il piano regionale di difesa della Costa sottopone al regime di "conservazione/valorizzazione", è annoverabile fra le opere di "nuovo impianto" perché consiste nella realizzazione di scogliere emerse; la Giunta regionale con deliberazione n. 31/2023 ha stabilito "di procedere alla modifica dello scenario di intervento previsto per l'UF03" dal piano approvando la realizzazione di opere foranee, senza considerare che a tal fine sarebbe stato necessario approvazione di una variante con deliberazione del Consiglio regionale;

V. violazione delle “Linee Guida” della Regione Abruzzo per la V.Inc.A; eccesso di potere per contraddittorietà fra atti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; nonostante lo studio preliminare ambientale abbia ritenuto “L’impatto, determinato dalle scogliere foranee, a carico della morfologia della spiaggia sottoflutto appartenente al litorale sud....di alta significatività” - tale cioè da costituire “un’interferenza elevata, caratterizzata da lunga durata o da una scala spaziale estesa, non mitigata/mitigabile, in alcuni casi irreversibile”, in coerenza con le linee guida regionali - la V.Inc.A., da un lato esclude impatti sul SIC, sul litorale sud sottoflutto, dall’altro ne ammette il verificarsi, affermando che “la realizzazione della difesa della costa con barriere foranee presenta due principali conseguenze, la prima è lo spostamento dell’erosione sottoflutto”;

VI. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà fra atti, irragionevolezza ed illogicità, perplessità dell’azione amministrativa; le carenze istruttorie e motivazionali smentiscono la dichiarata finalità di tutela del SIC/ZSC, evidentemente non perseguita come dimostra la totale irrilevanza alla quale è stato relegato il parere sfavorevole dell’Ente gestore dell’Area protetta.

Resiste la Regione Abruzzo.

È intervenuta *ad opponendum* l’Associazione per la difesa costa nord di Pineto (ADICO).

Con ordinanza in data 11.4.2024 il collegio ha disposto verifica per accertare se le opere di difesa della costa nel Comune di Pineto sono destinate ad occupare l’Area Marina Protetta-SIC/ZSC IT7120215-Torre del Cerrano.

Il verificatore, con relazione del 12.6.2024, ha dato risposta positiva al quesito.

Con atto di motivi aggiunti depositato il 3.12.2024 la ricorrente ha impugnato il giudizio n. 4359 del 3.10.2024 espresso dal CCR-VIA sulla modifica del progetto di realizzazione delle scogliere emerse a nord del torrente Calvano del Comune di Pineto la cui area di incidenza è stata ridotta fino a ricondurla all’esterno del confine dell’area protetta.

Il provvedimento è impugnato per:

1 - *illegittimità derivata*; i vizi degli atti impugnati con il ricorso introduttivo inficiano anche il nuovo parere del CCR-VIA;

2 - *violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 7, del D.p.r. n. 357/1997 (e s.m.i.), in tema di Valutazione d’Incidenza Ambientale; violazione delle “Linee Guida per la valutazione di incidenza (V.Inc.A.)” della Regione Abruzzo; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione*; il nuovo progetto sottoposto al giudizio del CCR-VIA è stato adottato senza aver previamente sentito l’Ente di gestione dell’area protetta;

3. *violazione del D.p.r. n. 357/1997; travisamento dei fatti; difetto d’istruttoria e di motivazione*; il CCR-VIA non avrebbe espresso un giudizio, ma un mero avallo del nuovo progetto come dimostrato dalla premessa del provvedimento impugnato (“Considerato che ai dati e le affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede”), mentre avrebbe dovuto valutare criticamente le seguenti circostanze:

- sia la V.Inc.A., sia lo studio preliminare ambientale sottoposi al primo giudizio, rimasti entrambi invariati, avevano accertato l’alta significatività dell’impatto dell’opera e che: “Il ripascimento è necessario [...] per contrastare l’erosione sottoflutto [...]. Il ripascimento nell’area di rispetto del torrente Calvano va programmato per almeno tre anni successivi all’eventuale completamento delle opere”.

- fermi l’accertamento del fenomeno erosivo sottoflutto a sud della barriera foranea, la necessità del ripascimento come opera di mitigazione dell’erosione, la previsione del ripascimento fino a 300 metri a sud dell’ultimo setto della barriera con penetrazione nel SIC, la modifica al progetto elimina il ripascimento previsto nel SIC, senza però introdurre altre misure di mitigazione dell’erosione sottoflutto che l’area protetta Marina certamente subirà;

4 - *violazione dell’art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006; difetto d’istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 97 Cost.*; il CCR-VIA si è limitato a prendere atto che il progetto modificato è “in riduzione” rispetto a quello originario e quindi è riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, senza però esprimere alcuna “valutazione” sulla necessità di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA o direttamente a VIA, come invece stabilito da detta disposizione, né sulla V.In.Ca.

Dopo lo scambio di memorie e repliche all’udienza pubblica del 26 marzo 2025 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati assunti in decisione.

1. Occorre premettere che il provvedimento del CCR-VIA n. 4359 del 3.10.2024, impugnato con i motivi aggiunti, non supera, né assorbe il precedente giudizio n. 4121 dell’11.01.2024, ancorché abbia ad oggetto la valutazione preliminare, richiesta dall’autorità proponente, della modifica del progetto.

Il CCR-VIA, infatti, si è limitato a prendere atto che il nuovo progetto “risulta in riduzione rispetto a quanto già valutato con giudizio n. 4121/2024” e a considerare veritieri i dati e le affermazioni del proponente sul fatto che non sia necessario ripetere la V.In.Ca., senza esprimersi sulla necessità di sottoporre la modifica del progetto, ritenuta inquadrabile nell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, a valutazione di impatto ambientale (VIA), o alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, come previsto dalla disposizione citata.

Permane quindi l’interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, da trattarsi congiuntamente perché pongono questioni strettamente connesse.

2. Ciò premesso, la prima questione da esaminare riguarda l’assoggettabilità dell’opera a VIA (primo motivo del ricorso

introduttivo riprodotto e del ricorso per motivi aggiunti sotto il profilo di illegittimità derivata) che il CCR-VIA con il primo giudizio ha escluso, benché obbligatoria ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto l'intervento si estende all'interno dell'Area Marina Protetta SIC/ZSC Torre del Cerrano e ha ad oggetto opere comprese nell'elenco di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (*“La VIA è effettuata per... b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000”*).

La verifica ha in effetti dimostrato che la censura è fondata, ma è pacifico che, con la modifica apportata al progetto nuovamente sottoposto al CCR-VIA il 3.10.2024, la localizzazione dell'intervento è stata arretrata verso nord, fino a porsi all'esterno del perimetro dell'area.

Viene meno pertanto la violazione del citato art. 6, comma 7, perché le opere in questione, così come ridimensionate, non ricadono neppure parzialmente all'interno dell'area protetta.

3. La seconda questione riguarda il contrasto fra il giudizio del CCR-VIA in data 11.1.2024 e il parere dell'Ente di gestione del SIC sulla V.In.Ca.

L'art. 5 comma 7 del d.P.R. n. 357/1997 dispone infatti che: *“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano... siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa”*.

Il giudizio reso in data 11.1.2024 dal CCR-VIA dà atto che il Gestore ha espresso più volte parere contrario alla realizzazione del progetto, il 25.10.2023, poi il 21.12.23 e infine in data 11.1.2024, con nota acquisita al prot. n. 10527 del seguente tenore: *“... non si ritengono soddisfatte le richieste formulate da questo ente gestore né tantomeno si ritengono soddisfatte le integrazioni chieste dal CCR-VIA. Permane l'impossibilità da parte di questo ente gestore del SIC/ZSC Torre del Cerrano di formulare un parere ulteriore rispetto a quello già espresso in data 25 ottobre 2023”*.

Tuttavia, nel giudizio impugnato non sono rinvenibili le ragioni per le quali il CCR-VIA ha inteso dissentire dal parere del Gestore, anzi il comitato è venuto meno all'obbligo posto dalle *“Linee Guida per la valutazione di incidenza (V.Inc.A.)”* della Regione Abruzzo secondo cui *“Quanto espresso dagli Enti gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale”*.

L'obbligo posto a carico del CCR-VIA di tenere in considerazione il parere sulla V.In.Ca. del Gestore, ribadisce, secondo le regole generali in materia di pareri obbligatori non vincolanti, la necessità di una motivazione esplicita sulle ragioni per le quali si è deciso di esprimere una valutazione di segno opposto.

Ne consegue che il primo giudizio, nella parte in cui si esprime favorevolmente sulla V.In.Ca., è viziato per difetto di motivazione, anche in relazione all'obbligo posto dalle citate linee guida, come dedotto nel secondo motivo del ricorso introduttivo.

Il vizio si estende in via derivata al successivo giudizio del 3.10.2024 reso dal CCR-VIA sulla modifica in riduzione del progetto, che come detto non ha un autonomo contenuto conformativo se non nella parte in cui dà atto che il progetto sottoposto all'esame dell'amministrazione è quello modificato.

L'autorità procedente infatti anziché *“comunica[re] al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7”*, come prescritto dall'art. 6 comma 9 secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, si è limitato:

- a prendere atto che la modifica in riduzione del progetto originario sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, *“rientra nei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii”*;
- a riportare quanto dichiarato dal proponente in sede di audizione: *“in merito alla procedura di Vinca, non si è attivato un procedimento di screening in quanto il progetto è in riduzione..... pertanto quanto già valutato nella Vinca precedente risulta valido anche per il presente progetto”*;
- a considerare, senza verificarli, veritieri i dati e le affermazioni del proponente.

Pertanto il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non rinnova il precedente giudizio favorevole sulla V.In.Ca. e quindi non lo sostituisce, ma anzi lo recepisce mutuandone il vizio di difetto di motivazione sulle ragioni che hanno indotto il CCR-VIA a discostarsi dal parere del Gestore.

4. È fondato anche il quarto motivo del ricorso introduttivo articolato su profili di violazione di legge che si estendono anche al giudizio impugnato con i motivi aggiunti.

Gli articoli 10 e 13 delle NTA del piano regionale di difesa della costa prevede, nel tratto di costa interessato dalle opere oggetto di causa, azioni e interventi di *“conservazione/valorizzazione”*, non già la realizzazione di opere foranee di difesa dall'erosione annoverabili, secondo la classificazione di cui all'art. 9 delle NTA, fra gli interventi di *“nuovo impianto”*.

Ne consegue che, l'aver previsto di realizzare nell'UF03 un intervento non consentito dal regime che previsto dal piano per tale tratto di costa, introduce una variante che avrebbe dovuto essere sottoposta al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 13 delle NTA del piano, ma invece è stata approvata dalla Giunta regionale con la gravata deliberazione n. 31 del 31.01.2023, formalmente qualificata come *“modifica dello scenario di intervento previsto per l'UF03”*.

È pur vero, come anche sostenuto dalla difesa erariale, che il comma 2 dell'art. 13 delle NTA del piano attribuisce alla Giunta il potere di approvare *“scenari d'intervento in variante a quelli del Piano, fermo restando la conformità di questi ai regimi di piano”*, ma la delibera n. 31/2023 non si limita a modificare lo scenario di intervento previsto per l'UF03, ma, nel prevedere la realizzazione di nuove opere foranee, ne cambia il regime di piano da *“conservazione/valorizzazione”* a *“nuovo impianto”*.

Ve ne è prova nel fatto che il piano, negli art. 10, 11 e 12 delle NTA, elenca gli interventi – azioni o opere - compatibili con ciascuno dei tre regimi previsti dall'art. 9 delle NTA (*conservazione/valorizzazione (C); trasformazione mirata (TM); nuovo impianto (NI)*).

L'art. 13, comma 1, delle NTA definisce *“scenario d'intervento”* la *“scheda di fattibilità per gli interventi e indirizzo tecnico per le successive fasi progettuali di cui all'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”*.

È evidente allora che lo scenario d'intervento/scheda di fattibilità presuppone già definito dal piano il regime degli interventi del quale costituisce lo strumento esecutivo.

Ne consegue che la modifica dello scenario d'intervento riservata alla Giunta può consistere solo nella sostituzione o integrazione dell'intervento programmato con un altro di quelli previsti per ciascun regime, la cui modifica resta di competenza esclusiva del Consiglio regionale.

Nel caso di specie, la realizzazione di barriere emerse in un tratto di costa per il quale il piano prevede solo opere di *“conservazione e valorizzazione”* (mediante interventi di manutenzione delle opere di difesa esistenti, della spiaggia, attraverso il ripascimento o ripristino degli arenili o delle batimetrie ai varchi delle opere di difesa esistenti...) costituisce inequivocabilmente un *“nuovo impianto”* e quindi una modifica non consentita del regime stabilito dal piano.

L'annullamento per incompetenza della deliberazione n. 31/2023 della G.R.A. determina l'illegittimità dei giudizi del CCR-VIA che promuovono la realizzazione di interventi di nuovo impianto non previsti dal regime di piano nell'unità fisiografica UF03.

5. Ai profili di illegittimità formale fin qui esaminati si aggiungono altri di contenuto sostanziale.

5.1. Durante l'audizione del 3.10.2024 in sede di *“Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006”* il rappresentante dell'autorità proponente ha dichiarato: *“in merito alla procedura di Vinca, non si è attivato un procedimento di screening in quanto il progetto è in riduzione: il progetto riguarda infatti la sola riduzione del tratto terminale di intervento di ripascimento che, a seguito dell'accertamento dell'esatta linea di confine dell'area marina protetta, si è provveduto ad arretrare verso nord per 30 metri; pertanto quanto già valutato nella Vinca precedente risulta valido anche per il presente progetto”*.

Il progetto quindi è rimasto invariato nella parte in cui prevede la realizzazione di sei setti di scogliere foranee emerse poste a distanza di 200 metri dall'asse della foce del torrente Calvano, come si evince dal confronto fra il rilievo aerofogrammetrico con la sovrapposizione delle opere previste nel progetto originario allegato alla verifica (relazione depositata il 14.10.2024 - pag. 22) e lo stesso rilievo completo della grafica del progetto in riduzione (relazione al progetto con adeguamento del 14.6.2024 – pag. 9, all. 2.2. nota di deposito Regione Abruzzo del 21.10.2024).

Più specificamente la modifica dell'intervento riguarda solo l'area interessata dal ripascimento, inizialmente prevista in 300 metri - dall'ultimo setto a sud della scogliera fino all'asse del torrente Calvano (all'interno dell'area protetta) - poi ridotta a 270 metri, mediante arretramento del ripascimento fino a collocarlo all'esterno dell'area protetta.

Nella relazione allegata al progetto modificato si legge: *“Prevedere il versamento del ripascimento al di fuori del limite dell'area marina protetta produce una modifica irrilevante del PFTE che è principalmente basato sulla realizzazione delle opere strutturali. L'esclusione del ripascimento dall'area di rispetto si sarebbe comunque effettuata nelle fasi successive alla Progettazione ed in sede esecutiva trattandosi di una modifica che non inficia in nessun modo la funzionalità del progetto ma è solamente un adempimento di tipo amministrativo”*.

Ebbene, nelle integrazioni finali alla V.In.Ca. del 13.2.2023, sulla quale il CCR-VIA aveva già espresso il giudizio favorevole in data 11.1.2024, impugnato con il ricorso introduttivo, l'autorità proponente affermava: *“Il principale effetto negativo prodotto dalle scogliere emerse è quello di provocare una erosione sottoflutto dell'ultimo setto realizzato, in questo caso nella parte Sud ... l'impatto determinato dalle scogliere foranee a carico della morfologia della spiaggia sottoflutto appartenente al litorale sud ... si ritiene di ALTA SIGNIFICATIVITA' per contrastare l'erosione sottoflutto si è previsto già a livello progettuale un ripascimento da realizzare in sede esecutiva In conclusione la “fascia di rispetto” di 200m sino alla foce del T. Calvano va considerata parte integrante del progetto come area su cui intervenire per prevenire e contrastare l'erosione con ripascimenti (iniziale e programmati)”*.

Nonostante sia *prima facie* evidente che la riduzione del ripascimento sia in contraddizione con l'*alta significatività* dell'impatto dell'opera, con il fatto che il ripascimento sia l'unica misura di mitigazione prevista come *“parte integrante del progetto”* anche all'interno dell'area protetta, il CCR-VIA ha considerato veritieri i dati e le affermazioni dell'autorità proponente del 3.10.2024, *“in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci”*, dati e affermazioni sui quali invece avrebbe dovuto esprimere, quale organo consultivo tecnico e come prescritto dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, una propria valutazione.

È del tutto evidente che far passare come *“adempimento di tipo amministrativo”* la riduzione della misura di mitigazione

dimensionata sull'impatto erosivo di "alta significatività" delle scogliere foranee, espone il giudizio del CCR- VIA, che ha prestato fede a tale affermazione senza alcun vaglio critico, alle censure di eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione del terzo e quarto motivo aggiunto.

5.2. Anche il secondo motivo del ricorso introduttivo è fondato.

Il documento di V.In.Ca. riconosce che *"la posa dei massi rocciosi sul fondale sabbioso determina un aumento della torbidità della colonna d'acqua ... i disturbi dovuti alla riduzione della trasparenza della colonna d'acqua a causa di sedimenti in sospensione per periodi prolungati limitano la penetrazione della radiazione solare... particolarmente gravosa in aree dove il fondale presenta eventuali popolamenti di fanerogame marine... Si esclude inoltre sulla base di informazioni bibliografiche disponibili, la presenza nell'area di progetto di organismi vegetali fotofili come le fanerogame marine....."*.

Pertanto, presupponendo l'assenza delle fanerogame, la V.In.Ca. ritiene "trascurabile" l'impatto sugli habitat del SIC.

Il collegio ritiene che *"L'assenza di elementi vegetali di pregio naturalistico come le fanerogame marine"*, non può dirsi accertata e motivata con il generico rinvio a *"informazioni bibliografiche"*, la cui datazione non è indicata, ma avrebbe richiesto, quanto meno, una conferma mediante un accertamento empirico sull'attuale condizione del fondale marino, come peraltro rilevato dal Gestore dell'area marina nel parere del 25.10.2023 immotivatamente non condiviso dal CCR-VIA.

Infatti ove fosse stata accertata la presenza *in situ* di vegetali di particolare pregio, quali sono le fanerogame, l'impatto dell'opera, riconosciuto particolarmente gravoso sul loro habitat, non potrebbe di certo essere considerato "trascurabile" e si imporrebbe di conseguenza una nuova verifica.

Il giudizio del CCR-VIA favorevole alla V.In.Ca. è dunque viziato da difetto di istruttoria, anche con riferimento a detta valutazione.

6. In accoglimento dei motivi fin qui esaminati, assorbiti gli altri, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

7. Le spese sono poste a carico della Regione Abruzzo unitamente agli oneri di verifica, da liquidarsi con separato provvedimento, mentre possono essere compensate nei confronti dell'interveniente *ad opponendum* che non ha dato causa all'adozione dei provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla:

- il giudizio n. 4121 in data 11.01.2024 del CCR-VIA della Regione Abruzzo;
- la deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 31 del 31.01.2023;
- il giudizio n. 4359 del 3.10.2024 del CCR-VIA della Regione Abruzzo.

Pone a carico della Regione Abruzzo le spese processuali che liquida, in favore dell'Associazione ricorrente in euro 3.000, oltre accessori di legge, e il compenso dovuto all'organismo verificatore, da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)